

PROTOCOLLO DI INTESA

In data 23.05.1986 presso la sede della Federazione Regionale dell'Artigianato Veneto (F.R.A.V.) Confartigianato, a Marghera (VE), Via F.lli Bandiera, 35,

TRA

la F.R.A.V., rappresentata dal Presidente Sandro Perobelli e dai Presidenti il direttivo regionale dell'Edilizia ed affini Sigg. Dalla Libera Quinto e Bertoldo Silvio, assistiti dal Segretario Regionale Sig. Maurizio Rossetto.

E

la FILLEA - CGIL Veneto, rappresentata dalla Signora Paola Battaglia, segretaria generale regionale e dal Sig. Gianfranco Priori segretario generale regionale aggiunto.

la FILCA - CISL Veneto, rappresentata dal Sig. Beldi' Isaia segretario generale regionale e dal Sig. Sanson Francesco segretario regionale responsabile del settore.

la Fe.N.E.A.L.-UIL Veneto, rappresentata dal Sig. Zulian Rino segretario generale regionale

PREMESSO

- che in considerazione della particolare situazione esistente nel Veneto che vede una realta' mutualistica unilaterale gia' operante, si conviene di costituire un ente mutualistico bilaterale denominato C.E.A.V. come da atto costitutivo;
- che per la Cassa Edile Artigiana Veneta si configura, come piu' idonea, la dimensione regionale;
- che a tale dimensione regionale possono essere opportunamente rapportati anche alcuni istituti oggetto della contrattazione territoriale;
- che a tal fine le parti si impegnano ad adoperarsi affinche' si raggiunga una omogeneita' di trattamenti normativi ed economici a livello regionale, pur nel rispetto delle competenze territoriali provinciali;
- che, con la costituzione della C.E.A.V., si rende necessario un raccordo basato sulla reciprocita' con le Casse Edili per le imprese industriali;
- che le parti si impegnano ad adoperarsi, nelle rispettive sedi di competenza, affinche' possa essere realizzato il riconoscimento di tale reciprocita'.
- che le parti firmatarie del presente accordo si fanno promotrici affinche' si giunga in tempi rapidi alla stesura definitiva dell'ipotesi di accordo del CCNL 18.07.85.

Tutto cio' premesso, e' stata raggiunta la seguente intesa:

1. la C.E.A.V. diventera' operativa nei confronti degli associati ed iscritti di cui all'art. 5 dello Statuto dal 1' Ottobre 1986.

2. In riferimento agli istituti contrattuali sottoindicati si definiscono i seguenti criteri operativi:

A) FESTIVITA'

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sono considerati giorni festivi:

1. tutte le domeniche;
2. i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3. le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
 - 1° Gennaio - Capodanno -
 - 6 Gennaio - Epifania -
 - Lunedì successivo alla Pasqua
 - 25 Aprile - Anniversario della Liberazione
 - 1° Maggio - Festa del Lavoro
 - 15 Agosto - Assunzione
 - 1° Novembre - Ognissanti
 - 8° Dicembre - Immacolata Concezione
 - 25 Dicembre - Santo Natale
 - 26 Dicembre - S. Stefano
 - ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede l'impresa.

Qualora la Festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni Territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3) il trattamento economico è corrisposto dall'impresa allo operaio a norma di Legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art.25 dell'ipotesi del CCNL-18.07.85.

Ai lavoratori per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 50 o 60 ore in attuazione dell'art.8 dell'ipotesi del CCNL 18.07.85, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a 10 o 12 ore.

Per le festività soppresse del 2 giugno e del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di ore otto della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art.25 dell'ipotesi del CCNL 18.07.85.

NORMA TRANSITORIA

A tutti i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, associate alla F.R.A.V., del settore della edilizia ed affini ai quali, fino alla data del 30.09.86, è stata corrisposta mensilmente la percentuale di maggiorazione relativa alle festi-

Garneo
Partigine

G. P. ...

vita', per l'anno 1986, l'impresa corrispondera' un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art.25 dell'ipotesi del CCNL 18.07.85 delle sottoindicate festività':

- 1' Novembre - Ognissanti;
- 8 Dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre - Santo Natale;
- 26 Dicembre - Santo Stefano.

B) FERIE

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio consecutivo presso l'impresa ad un periodo di ferie di 160 ore retribuite pari a 4 settimane escludendo dal computo i giorni festivi.

L'epoca delle ferie sara' stabilita contemperando le esigenze dei lavoratori con quelle della impresa.

Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianita' di servizio di dodici mesi consecutivi presso l'impresa, spettera' un dodicesimo di ferie per ogni mese intero di servizio prestato.

Le frazioni di mese superiori a quindici giorni si considerano come mese intero.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore spettera' il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati.

Il periodo di preavviso non puo'essere considerato periodo di ferie.

Le ferie vengono retribuite con la retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art.25 dell'ipotesi del CCNL 18.07.85.

Le singole giornate di ferie si intendono ragguagliate ad otto ore.

NORMA TRANSITORIA

A tutti i lavoratori dipendenti da imprese artigiane, associate alla F.R.A.V., del settore della edilizia ed affini ai quali, fino alla data del 30.09.86, e' stata corrisposta mensilmente la percentuale di maggiorazione relativa alle ferie, per il periodo dal 1.10.1986 - 31.7.1987, spettera' un periodo di ferie pari a 133 ore avendo gia', gli stessi, percepito in percentuale i me-

si di agosto e settembre 1986. Le modalita' di godimento e di pagamento sono quelle indicate al punto B) che precede.

C) GRATIFICA NATALIZIA

I lavoratori hanno diritto per ogni anno di anzianita' consecutiva presso l'impresa ad un compenso la cui misura e' di 173 ore della retribuzione di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa. Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le seguenti norme:

- a) - l'impresa, a decorrere dall'1.10.1986, corrispondera' mensilmente la percentuale del 10% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 25 dell'ipotesi del CCNL 18.07.85 per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate nonche' sul trattamento economico per le festività previste al punto 3, lett.A)
- b) - l'importo della percentuale di cui al punto a) va mensilmente accantonato, al lordo, presso la C.E.A.V.;
- c) - gli importi accantonati saranno corrisposti direttamente dalla CEAV ai lavoratori in un'unica soluzione ed entro il mese di dicembre di ogni anno.

D) RIPOSI COMPENSATIVI

I lavoratori possono usufruire di complessive 72 ore di permessi individuali per ogni anno solare.

- a) - i permessi per complessive 32 ore potranno essere usufruiti nell'arco dell'anno e preferibilmente nei mesi invernali;
- b) - le residue 40 ore di permessi saranno concordati nell'ambito aziendale in funzione delle esigenze lavorative. In ogni caso il godimento potra' essere compreso fra un mi-

nimo di 4 ore ad un massimo di 8 ore consecutive. Tali permessi maturano in misura di un'ora ogni 44 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa i permessi individuali maturano rispettivamente in misura di un'ora ogni 56 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

Il trattamento economico per le 72 ore di permessi individuali e' corrisposto dall'impresa, in occasione del godimento degli stessi.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività sopresse dalla Legge 54 del 1977 salva la conferma del trattamento economico per le festività del 6 Gennaio, 2 Giugno e 4 Novembre.

E) REGOLAMENTO DELL'ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianita' professionale edile, anche in Casse Edili diverse dalla C.E.A.V. la stessa corrisponde, nell'anno successivo, la prestazione di propria competenza disciplinata dal presente regolamento.

2. L'operaio matura l'anzianita' professionale edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2.100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Ciascun biennio scade il 30 settembre dello anno precedente quello dell'erogazione.

L'erogazione e' effettuata dalla C.E.A.V. per il tramite dell'impresa con assegno circolare non trasferibile intestato al lavoratore, in occasione del 1' maggio.

3. La prestazione per l'anzianita' professionale

Nulla e' da pagare

edile e' stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla C.E.A.V. per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo 2.:

numero erogazioni percepita	importo orario			
	operaio 4 liv.	operaio spec.	operaio qual.	operaio comune

1' e 2'
3' e 4'
5' e 6'
7' e 8'
9' e succ.

VEDI TABELLE CCNL

NOTA - Le parti si danno atto che le cifre sopra indicate corrispondono rispettivamente al 5%, al 10%, al 15%, al 20% e al 25% del minimo di paga base di ciascuna categoria.

Nel caso di operai per i quali per un biennio computato dal 1' ottobre al 30 settembre non risultino registrate alla CEAV ore di cui al paragr. 4 e che in successivo biennio maturino il requisito di cui al paragr. 2, la prestazione e' calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

La CEAV presso la quale e' iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attivita' nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne da' comunicazione a queste ultime, affinche' provvedano a liquidare l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60' anno di eta' ovvero a seguito di invalidita' permanente debitamente

accelerata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettano la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito la prestazione e' erogata dalla CEAV anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:
- a) a dichiarare alla CEAV le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;
 - b) a versare alla C.E.A.V. un contributo da calcolarsi su minimo retributivo, indennita' di contingenza e indennita' territoriale per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarate a norma della lettera a).

5. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2., la C.E.A.V. registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario per le quali e' stato versato il contributo previsto dal paragrafo 4. Agli effetti di cui sopra la C.E.A.V. registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

La C.E.A.V. registra altresì':

1. 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione, compresa l'attestazione dell'impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;
2. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1. e 2. nonche' della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS o dall'INAIL, delle quali la C.E.A.V. non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire

Paul L. J. 2009

*Saccoccia
Parigi*

9. 10. 11.

re alla C.E.A.V. entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca ad una altra Cassa Edile, la C.E.A.V., su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato redatto secondo il modello allegato comprovante la sua posizione in ordine all'anzianita' professionale edile.

L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile nella quale si e' trasferito. Lo stesso procedimento si applica anche in caso di eventuali successivi trasferimenti.

6. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento e' deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali stipulanti.

7. La disciplina dell'istituto sara' riesaminata dalle parti stipulanti nel caso di norme di Legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.

Per gli operai discontinui l'importo orario di cui sopra e' pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello dell'operaio comune.

Per gli apprendisti l'importo orario di cui sopra e' pari a quello dell'operaio qualificato rapportato alle percentuali di retribuzione ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente.

NORMA TRANSITORIA

In considerazione del fatto che la C.E.A.V. entrera' in vigore dall'1.10.1986, la liquidazione APE da effettuarsi a Maggio 1987 avverra', per le imprese artigiane associate allo SMADEV, con i criteri e le modalita' attualmente in atto presso lo stesso.

F) APE PENSIONE

In riferimento all'accordo Nazionale "APE Pensione" siglato a Roma l'8.10.85 tra le Confederazioni Artigiane (ANAEPA-CGIA, FNAE-CNA, FIAE-CASA, CLAAI) e la F.L.C. (Federazione dei Lavoratori delle Costru-

zioni), le parti convengono di riformulare il "punto 4" di detto accordo come segue:

"Per gli operai che abbiano percepito prestazioni APE presso piu' Casse Edili, il conteggio dell'importo spettante e' effettuato dall'ultima Cassa Edile.

L'onere e l'erogazione della prestazione e' ripartito tra le Casse che hanno erogato prestazioni APE nell'ultimo quinquennio, in proporzione al numero di prestazioni APE erogate da ciascuna di esse. A tal fine la Cassa Edile che ha effettuato i conteggi provvedera' a comunicare all'avente diritto ed alle singole Casse Edili gli importi dovuti".

1. Per i lavoratori, dentro il sistema SMADEV, che inoltrino domanda fino al 30.09.1987, la C.E.A.V. non corrisponde l'APE pensione.

Per le domande inoltrate dall'1.10.1987, la C.E.A.V. eroghera' l'APE pensione in misura proporzionalmente ridotta rispetto alle erogazioni avute negli ultimi 5 anni.

2. Ai lavoratori usciti dal sistema Casse Edili, per le domande presentate dall'1.10.86 in poi, la C.E.A.V. corrispondera' le quote annuali dell'APE pensione di propria competenza riconoscendo i requisiti maturati presso altre Casse Edili.

G) FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nell'ambito della C.E.A.V. e in relazione a quanto previsto all'art.4 dello Statuto, viene istituito apposito fondo ad amministrazione separata denominato Fondo Regionale per la Formazione Prof. Edile artigiana.

Al Fondo affluiranno i contributi a carico della impresa nella misura dello 0,20% calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dello art.25 dell'ipotesi del CCNL del 18.07.85.

Le disponibilita' del Fondo sono vincolate ad impiego finalizzato a promuovere e realizzare la formazione e la riqualificazione professionale delle maestranze dipendenti dalle imprese iscritte alla C.E.A.V. Il Consiglio di Amm.ne della Cassa, su proposta del Consiglio di Presidenza, decide sulla destinazione dei fondi per la predisposizione e l'avvio di corsi da realizzarsi tramite strutture da costruire ad hoc

oppure tramite strutture specifiche già esistenti (Scuole Edili) oppure tramite Istituti o Centri di formazione professionale esistenti sul territorio della Regione (I.V.L., ecc.).

H) CONTRIBUTIONI C.E.A.V.

All'atto dell'iscrizione alla C.E.A.V., inoltrata secondo le modalità previste all'art.5 dello Statuto, le imprese e i lavoratori verseranno rispettivamente la quota di adesione pari a Lire 10.000 e Lire 1.000.

Tale quota non è rimborsabile.

Per l'erogazione delle prestazioni ed il funzionamento della C.E.A.V. sono previste le seguenti contribuzioni:

	ditta	lavoratori	totale
- quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
- quota adesione Naz.	0,15%	0,15%	0,30%
- quota adesione Ter.	0,30%	0,30%	0,60%
- quota prestazioni	5,60%	--	5,60%
- Fondo Reg. Form. Prof. E.	0,20%	--	0,20%
	-----	-----	-----
TOTALE	7,00%	0,60%	7,60%

Le suddette percentuali vanno calcolate su:

- paga oraria;
- contingenza;
- indennità territoriale;

spettante al lavoratore per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate nonché sul trattamento economico per le festività previste al punto 3, lettera A).

I) TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.

Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore l'invio del certificato medico attestante la malattia.

In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

In caso di malattia l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzioni dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di 12 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio o la malattia debitamente accertata non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.

Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..

L'operaio che cade ammalato in periodo di preavviso ha diritto oltre al T.F.R. alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

L'impresa dovrà erogare una indennità integrativa in misura tale che, aggiunta alla prestazione economica a carico dell'INPS, assicuri complessivamente il 100% della retribuzione netta per le giornate indennizzate dallo INPS dal 4° al 180° giorno.

Dal 180° al 270° giorno l'indennità è stabilita in misura tale che assicuri complessivamente il 50% della retribuzione di fatto netta.

Per quanto concerne il trattamento economico relativo ai primi tre giorni di malattia, verrà applicato quanto stabilito dal CCNL 18.07.85.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai. Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta a corrispondere all'operaio l'intera maggiorazione del 10% prevista per gratifica natalizia. Per i casi di T.B.C., fermo restando quanto sopra previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione minima contrattuale (paga base-indennità di contingenza - indennità territoriale di settore) per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il prodotto così ottenuto.

Dall'Esig

M...

Saraceni
Pastorini

G. P...

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che l'indennita' giornaliera in caso di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base - indennita' di contingenza - indennita' territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

a) 3,311 dal 4' al 20' giorno di malattia;

b) 1,970 dal 21' al 180' giorno di malattia;

c) 4,80 dal 181' al 270' giorno di malattia.

L'indennita' giornaliera cosi' ottenuta verra' erogata per tutte le giornate di malattia indennizzate dall'INPS (dal lunedì al sabato).

In considerazione del fatto che i suddetti coefficienti sono comprensivi dell'incidenza della gratifica natalizia (10%), la C.E.A.V. rimborsera' alle imprese il costo di integrazione dalle stesse sostenuto, per i casi di malattia detraendo l'incidenza del 10% (gratifica natalizia).

Pertanto l'indennita' giornaliera di malattia a carico della C.E.A.V. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base - indennita' di contingenza - indennita' territoriale di settore) per i seguenti coefficienti :

d) 3,010 dal 4' al 20' giorno di malattia;

e) 1,791 dal 21' al 180' giorno di malattia;

f) 4,00 dal 181' al 270' giorno di malattia.

La C.E.A.V. oltre alla indennita' giornaliera cosi' ottenuta rimborsa alla impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa che verranno definiti nel Regolamento.

L) TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianita'.

Nel caso di piu' malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha

M. L. G. M. G.

diritto alla conservazione del posto fino a quando dura la inabilita' temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermita' conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennita' sostitutiva del preavviso, ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianita'.

A guarigione clinica avvenuta o comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intendera' senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento di fine rapporto spettante.

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova lo operaio sara' ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni.

Durante la sospensione del periodo di prova e' dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti assicurazioni per infortunio o malattia professionale agli operai.

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovra' erogare all'operaio una integrazione economica che aggiunta a quella corrisposta dall'Istituto assicuratore, assicuri complessivamente il 100% della retribuzione netta da 4' giorno fino a guarigione clinica.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa e' tenuta a corrispondere all'operaio l'intera maggiorazione del 10% prevista, per gratifica natalizia.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione minima contrattuale (paga base - indennita' di contingenza - indennita' territoriale di settore) per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il prodotto cosi' ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che la indennita' giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base - indennita' di contingenza - indennita' territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

Det. L. G.

Ilmo

F. P. P.

P. P.

[Handwritten mark]

a) 5,60 per i tre giorni di carenza;

b) 1,702 dal 4' al 90' giorno di assenza;

c) 0,294 dal 91' giorno fino a guarigione.

L'indennita' giornaliera cosi' ottenuta verra' erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal Lunedì' al Sabato).

In considerazione del fatto che i suddetti coefficienti sono comprensivi dell'incidenza della gratifica natalizia (10%) la C.E.A.V. rimborsera' alle imprese il costo di integrazione dalle stesse sostenuto per i casi di infortunio, detrando l'incidenza del 10% (gratifica natalizia).

Pertanto l'indennita' giornaliera di infortunio a carico della C.E.A.V. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base - indennita' di contingenza- indennita' territoriale di settore) per i seguenti coefficienti:

d) 4,80 per i tre giorni di carenza;

e) 1,547 dal 4' al 90' giorno di carenza;

f) 0,267 dal 91' giorno fino a guarigione.

I primi tre giorni di carenza si intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

APPRENDISTATO

M) TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO

L'impresa eroghera' agli apprendisti trattamenti economici in caso di assenze per malattia.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che la indennita' giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

a) 4,80 per 2' e 3' giorno di assenza per malattie superiori a 14 giorni di calendario;

b) 4,80 per 1' - 2' - 3' giorno di assenza per malattie superiori a 21 giorni di calendario;

c) 4,80 dal 4' al 270' giorno di assenza per malattia.

L'indennita' giornaliera cosi' ottenuta verra' erogata per 5 giorni alla settimana (dal lunedì' al venerdì').

In considerazione del fatto che i suddetti coefficienti sono comprensivi dell'incidenza della gratifica natalizia (10%) la C.E.A.V. rimborsera' alle imprese il costo sostenuto de- traendo l'incidenza del suddetto 10%.

Pertanto l'indennita' giornaliera di malattia a carico della C.E.A.V. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante all'apprendista per i seguenti coefficienti:

d) 4,00 in tutti i casi prospettati ai punti a,b,c,.

N) TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovra' erogare all'apprendista una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL che gli consenta di percepire fino al 100% della retribuzione di fatto netta dal 4' giorno fino a guarigione clinica.

Per tutto il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale, l'impresa e' tenuta a corrispondere all'ap- prendista l'intera maggiorazione del 10% prevista per la gratifica natalizia.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione oraria spettante per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il pro- dotto cosi' ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmen- te che la indennita' giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

a) 5,60 per i primi tre giorni di carenza;

b) 1,928 dal 4' al 90' giorno di assenza;

c) 0,576 dal 91' giorno fino a guarigione.

L'indennita' giornaliera cosi' ottenuta verra' erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì' al sabato).

In considerazione del fatto che i suddetti coefficienti sono

comprensivi dell'incidenza della gratifica natalizia (10%)
la C.E.A.V. rimborsera' alle imprese il costo di integrazione
dalle stesse sostenuto, per i casi di infortunio detraendo la
incidenza del 10% (gratifica natalizia).

Pertanto l'indennita' giornaliera di infortunio carico della
C.E.A.V. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria
spettante all'apprendista per i seguenti coefficienti:

d) 4,80 per i primi tre giorni di carenza;

e) 1,753 dal 4' al 90' giorno di assenza;


f) 0,457 dal 91' giorno fino a guarigione.

3. Per quanto non previsto nel presente protocollo di intesa
valgono le norme del CCNL di cui all'ipotesi del 18.07.85.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA F.R.A.V.

In considerazione che la C.E.A.V. diventera' operativa dal
1.10.86, fino a tale data rimarra' valida l'attuale strut-
tura mutualistica dello S.M.A.D.E.V. con le sue regole sta-
tutarie e regolamentarie.

Le OO.SS. dei lavoratori prendono atto della suddetta di-
chiarazione.


The block contains several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a large signature that appears to be 'D. M. ...'. Below it, there is another signature that looks like 'Alberto ...'. On the right side, there are three more signatures: the top one is 'Eugenio ...', the middle one is 'Alberto ...', and the bottom one is 'Roberto ...'. There is also a signature 'Giovanni ...' written below the middle signature on the right.